



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 29.11.2024  
COM(2024) 559 final

2024/0310 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di  
cooperazione doganale UE-Turchia istituito a norma dell'accordo di associazione tra la  
Comunità europea e la Turchia riguardo all'adozione di una decisione sull'uso dei  
certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente**

## **RELAZIONE**

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale. Il comitato è stato istituito in virtù dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (accordo di associazione). La posizione che dovrà essere adottata dall'UE in sede di comitato di cooperazione doganale riguarda la prevista adozione di una decisione del comitato sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'unione doganale tra l'UE e la Turchia**

Uno degli obiettivi dell'accordo di associazione è promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra l'Unione europea e la Turchia. Per raggiungere i suoi obiettivi, l'accordo di associazione prevede un'unione doganale. Le regole di applicazione della fase finale dell'unione doganale sono stabilite nella decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995<sup>1</sup> (nota come "decisione di base"), che stabilisce le condizioni per la libera circolazione delle merci tra le parti.

La decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale, del 26 luglio 2006<sup>2</sup> (nota come "normativa ponte"), stabilisce le disposizioni doganali di applicazione della decisione n. 1/95, applicabili agli scambi di merci tra le parti dell'unione doganale e con i paesi terzi, e dispone che il titolo giustificativo che dimostra il rispetto dei criteri per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica contenute nella decisione di base è costituito dal certificato di circolazione A.TR. il cui modello figura nell'allegato I della stessa decisione.

#### **2.2. Il comitato di cooperazione doganale**

Il comitato di cooperazione doganale è stato istituito con decisione n. 2/69 del Consiglio di associazione, del 15 dicembre 1969<sup>3</sup>. L'articolo 2 di tale decisione stabilisce che il comitato di cooperazione doganale è responsabile di garantire la cooperazione amministrativa tra le parti al fine di assicurare l'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni doganali dell'accordo di associazione e di assolvere qualsiasi altro compito che il comitato di associazione possa affidargli nel settore doganale.

#### **2.3. L'atto previsto del comitato di cooperazione doganale**

Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere il comitato di cooperazione doganale sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è fornire alle autorità doganali delle parti un solido quadro giuridico per l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente che sono presentati all'importazione nel contesto dell'unione doganale UE-Turchia.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

Durante la pandemia di COVID-19, la Commissione ha pubblicato la nota informativa n. 1 del 31 marzo 2020 per invitare le autorità doganali degli Stati membri dell'UE e dei paesi

---

<sup>1</sup> GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 265 del 26.9.2006, pag. 18 – rettifica in GU L 267 del 27.9.2006, pag. 48.

<sup>3</sup> Decisione non pubblicata.

partner dell'UE ad accettare certificati di circolazione rilasciati elettronicamente e muniti di firma, timbro o visto digitali delle autorità competenti oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisita digitalmente o disponibile online). Queste misure erano applicabili anche ai certificati di circolazione A.TR. ai fini della libera circolazione delle merci all'interno dell'unione doganale UE-Turchia.

Poiché le circostanze eccezionali che hanno portato all'adozione di tali misure flessibili non erano più considerate rilevanti, è stato deciso che le misure in vigore non sarebbero state più applicabili a decorrere dal 1° maggio 2024.

L'UE e la Turchia riconoscono tuttavia che l'esperienza degli scambi commerciali nel contesto delle misure adottate a causa della pandemia di COVID-19 è stata positiva e ritengono opportuno istituire un quadro giuridico adeguato per reintrodurre tali buone pratiche.

In attesa dell'adozione dell'atto previsto, le parti hanno convenuto di accettare i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente (in particolare quelli rilasciati dalle autorità turche tramite il sistema MEDOS e privi di firma a inchiostro umido) a decorrere dall'8 luglio 2024, purché l'atto da adottare abbia effetto retroattivo a partire da tale data.

È pertanto opportuno disporre l'applicazione retroattiva dell'atto previsto a decorrere dall'8 luglio 2024 per garantire la continuità delle buone pratiche ripristinate a partire da tale data.

L'atto previsto costituisce una base giuridica per l'accettazione dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente. Ciò nonostante, non impone alle parti alcun obbligo di rilasciare elettronicamente i certificati di circolazione A.TR. Poiché al momento l'UE non dispone di un sistema elettronico per il rilascio dei certificati, gli Stati membri dell'UE continueranno a rilasciare certificati A.TR. in forma cartacea. Di conseguenza, anche se un certificato A.TR. è rilasciato elettronicamente, la sua presentazione allo Stato membro dell'UE quale paese importatore sarà comunque effettuata in forma cartacea o per via elettronica in formato pdf. La validità e l'autenticità di tali certificati saranno verificate manualmente dai funzionari doganali.

La DG TAXUD prevede di sviluppare una soluzione centrale per la digitalizzazione di tutte le procedure cartacee che consenta agli operatori economici e alle autorità doganali di procedere al rilascio digitale dei certificati di circolazione. Una volta che la Commissione avrà sviluppato e distribuito il sistema UE di certificati elettronici di prova dell'origine, gli Stati membri dovranno connettersi al sistema tramite EU CSW-CERTEX per razionalizzare il lavoro dei funzionari doganali. Affinché sia possibile predisporre una soluzione informatica centrale per il rilascio e la convalida dei certificati da parte degli Stati membri dell'UE, è necessaria una base giuridica.

Questa posizione sarebbe coerente con la posizione adottata dall'UE nel comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("comitato misto PEM") in relazione alla prevista adozione di una raccomandazione del comitato misto PEM relativa all'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente. La posizione dell'UE in sede di comitato misto PEM si fondava sugli stessi presupposti e perseguiva i medesimi obiettivi.

È opportuno che la posizione che dovrà essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale sia stabilita dal Consiglio.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>4</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato di cooperazione doganale è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

L'atto che il comitato di cooperazione doganale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto diventerà applicabile nelle parti a norma dell'articolo 24 dell'accordo di associazione e dell'articolo 28, paragrafi 1 e 3, della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune e l'attuazione dell'unione doganale UE-Turchia. L'atto previsto è pertanto inteso ad agevolare gli scambi tra le parti stabilendo misure flessibili relative all'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente e presentati all'importazione.

La base giuridica della decisione proposta è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>4</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del comitato di cooperazione doganale sarà applicabile da entrambe le parti, compresi l'UE e i suoi Stati membri, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale UE-Turchia istituito a norma dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Turchia riguardo all'adozione di una decisione sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che crea un'associazione tra la Comunità europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963<sup>1</sup> (l'accordo di associazione), definisce la portata e il contenuto del rapporto di associazione, mentre la fase finale dell'unione doganale è definita nella decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione, istituita dall'articolo 6 dell'accordo di associazione, del 22 dicembre 1995<sup>2</sup>, entrata in vigore il 31 dicembre 1995.
- (2) A norma dell'articolo 24 dell'accordo di associazione, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
- (3) La decisione n. 2/69 del Consiglio di associazione, del 15 dicembre 1969<sup>3</sup>, ha istituito il comitato di cooperazione doganale.
- (4) A norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 3, della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione, il comitato di cooperazione doganale è incaricato di stabilire le misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni doganali contenute nella stessa decisione.
- (5) L'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale, del 26 luglio 2006<sup>4</sup>, stabilisce che il certificato di circolazione A.TR. costituisce il titolo giustificativo che dimostra il rispetto dei criteri per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica di cui alla decisione n. 1/95.
- (6) All'inizio del 2020, a causa della pandemia di COVID-19, i contatti tra le autorità doganali dei paesi partner dell'UE e gli operatori economici sono stati sospesi in diversi paesi. Si è pertanto ritenuto opportuno adottare misure eccezionali applicabili su base di reciprocità affinché fossero accettati certificati di circolazione rilasciati elettronicamente e muniti di firma, timbro o visto digitali delle autorità competenti

---

<sup>1</sup> GU L 361 del 31.12.1977, pag. 29.

<sup>2</sup> GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

<sup>3</sup> Decisione non pubblicata.

<sup>4</sup> GU L 265 del 26.9.2006, pag. 18 – rettifica in GU L 267 del 27.9.2006, pag. 48.

oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisita digitalmente o disponibile online).

- (7) Tali misure erano applicabili anche ai certificati di circolazione A.TR. ai fini della libera circolazione delle merci all'interno dell'unione doganale UE-Turchia.
- (8) Poiché le circostanze eccezionali che hanno portato all'adozione di tali misure flessibili non erano più considerate rilevanti, è stato deciso che le misure in vigore non sarebbero state più applicabili a decorrere dal 1° maggio 2024.
- (9) L'Unione europea e la Turchia hanno riconosciuto che l'esperienza degli scambi commerciali nel contesto delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19 è stata positiva e hanno ritenuto opportuno istituire un quadro giuridico adeguato per reintrodurre tali buone pratiche. A tal fine una decisione del comitato di cooperazione doganale costituisce una base giuridica adeguata.
- (10) Le parti hanno convenuto di accettare, a decorrere dall'8 luglio 2024, i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente purché il comitato di cooperazione doganale UE-Turchia adotti una decisione ad hoc, con effetto retroattivo all'8 luglio 2024, per garantire la continuità delle buone pratiche ripristinate a partire da tale data, fatte salve le azioni intraprese dalle amministrazioni doganali di entrambe le parti nel periodo compreso tra il 1° maggio 2024 e l'8 luglio 2024 e senza pregiudicare i diritti concessi ai singoli durante lo stesso periodo.
- (11) Il comitato di cooperazione doganale dovrebbe adottare una decisione sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente.
- (12) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale, dal momento che la decisione diventerà applicabile nell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale UE-Turchia in forza dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Turchia è basata sul progetto di decisione del comitato di cooperazione doganale accluso alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*